

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Relatori: OTTAVIANI, PELLA e TRANCASINI.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 15 aprile 2024

ART. 1.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere *h*) e *i*).

1.1. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto *con le seguenti:* l'aggiudicazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del loro stato di avanzamento *ag-*

giungere le seguenti: , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.4. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus», di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

1.6. Ghirra, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di

rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.

1.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinata a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. I decreti di cui al primo periodo indicano le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.;

Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinate a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. Il decreto di cui al primo periodo indica le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.

1.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.

* **1.21.** Roggiani.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.

* **1.22.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere *h*) e *i*), con i medesimi decreti di cui al primo periodo

sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante.

1.23. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di finanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere *h*) e *i*), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

1.24. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 19 milioni *con le seguenti:* 17 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma :

alla lettera b), sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 8 milioni;

alla lettera c), sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 98 milioni;

alla lettera d), sostituire le parole: 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* 448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026;

alla lettera e), sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* 43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'am-

bito dell'intervento "Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni", al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

alla lettera f), sostituire le parole: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 *con le seguenti:* 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027.

1.25. Marattin.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, all'intervento « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie »;

1.26. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento « Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie »;

1.27. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'intervento « Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano », a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

*** 1.30.** Roggiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'intervento « Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano »,

a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

* **1.31.** Grimaldi, Zaratti, Bonelli.

Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di valorizzare i progetti già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali, lo sviluppo dei porti verdi, dei servizi di *cold ironing*, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse dei porti afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, fondamentale per i traffici europei sul Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nonché di garantire la valorizzazione dei nessi economico-funzionali tra le infrastrutture portuali e le aree produttive ivi localizzate nella programmazione territoriale tra attività industriali e commerciali, l'efficientamento e miglioramento delle reti intermodali e delle connessioni di ultimo e penultimo miglio, con lo scopo di garantire gli *standard* europei su tutte le direttrici nazionali e internazionali, le connessioni con i sistemi portuali nazionali e il rafforzamento del sistema logistico e della rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e lo sviluppo dei nodi interportuali, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-*bis*, dopo la parola: « partecipa », sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione del caso di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di valorizzare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'efficacia delle misure economico-

organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse territoriale dei porti della Sicilia Sud-orientale afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ai componenti di cui al comma 1 sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera *d*) del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane. ».

1.32. Barbagallo, Lai.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6, 7 e 7-*bis* pari a 3.645 milioni di euro *con le seguenti:* dai commi 1, 6, 7 e 7-*bis* del presente articolo e dal comma 1-*bis* dell'articolo 35, pari a 4.145 milioni di euro.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), dopo le parole: quanto a *aggiungere le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a;

alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni *con le seguenti:* 925 milioni;

all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. ».

1.33. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6, 7 e 7-*bis*, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221

milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.900,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 510 milioni.

dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR, nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

1.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.860,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 470 milioni di euro.

dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Nuove residenze R.E.M.S.)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.38. Curti.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.39. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.40. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.41. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.42. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15).

1.46. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16).

1.47. Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16);

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 759,7 milioni.

1.48. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.

*** 1.49.** Zanella, Grimaldi, Mari.

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni do-

vranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.

*** 1.50.** Ubaldo Pagano, Guerra.

Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.

*** 1.51.** Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17);

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

sopprimere il comma 13.

1.53. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).

1.54. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).

*** 1.56.** Zanella, Grimaldi, Mari.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).

*** 1.57.** Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 20).

1.58. Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).

1.59. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: « di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026 » a: « per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 » con le seguenti: « di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032 »;

c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.

*** 1.63.** Roggiani.

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: « di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026 » a: « per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 » con le seguenti: « di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032 »;

c) *alla lettera f), sostituire le parole:* e 397.921.550 euro per l'anno 2028 *con le seguenti:* , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

d) *alla lettera g), alinea, sostituire le parole:* e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

e) *alla lettera g), numero 4), sostituire le parole:* e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

f) *alla lettera g), numero 6), sostituire le parole:* e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 32.991.000 euro per ciascuno degli anni

2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

g) *alla lettera g), numero 8), sostituire le parole:* e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

h) *alla lettera g), numero 10), sostituire le parole:* e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

i) *alla lettera g), numero 13), sostituire le parole:* e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 *con le seguenti:* 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

l) *alla lettera h), sostituire le parole:* 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

m) *alla lettera m), sostituire le parole:* 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 *con le seguenti:* 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.

* **1.64.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).

1.67. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

1.66. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 8, sopprimere la lettera i).

1.68. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 8, sopprimere la lettera r).

1.70. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 10.

1.71. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 10, sopprimere la lettera a).

1.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: 1-bis,;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l’articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213; ».

1.76. Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.

Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.

1.74. Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Merola, Malavasi, De Micheli, Guerra, Bakkali, Gnassi, Roggiani, Braga, Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 13.

1.79. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le

seguinti: , della regione Campania e della regione Friuli Venezia Giulia.

1.81. Serracchiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Emilia-Romagna.

1.82. Andrea Rossi, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Valle d’Aosta.

1.83. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Basilicata.

1.84. Amendola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lombardia.

1.85. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Sardegna.

1.86. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le

seguenti: , della regione Campania e della regione Piemonte.

1.87. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Calabria.

1.88. Stumpo, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Toscana.

1.89. Bonafè, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Liguria.

1.90. Ghio, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della Regione Siciliana.

1.91. Barbagallo, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Abruzzo.

1.92. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le*

seguenti: , della regione Campania e della regione Veneto.

1.93. Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Umbria.

1.94. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Marche.

1.95. Curti, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Molise.

1.96. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Puglia.

1.97. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania *con le seguenti:* , della regione Campania e della regione Lazio.

1.98. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » in rela-

zione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.100. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.

1.101. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, *con le seguenti:* le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,.

1.102. Zanella, Grimaldi, Mari.

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

1.103. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

1.104. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13, quarto periodo, sostituire le parole: ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il decreto ministeriale di cui al precedente periodo assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già soste-

nute individuando una sola regola di rendicontazione.

1.105. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di reintegrare la dotazione finanziaria della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativamente all'investimento 1.3: « Promozione impianti innovativi (incluso *off-shore*) »; all'investimento 2.1 « Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico »; all'investimento 2.2 « Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni », entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata. Il tavolo provvede a definire le modalità di recupero delle risorse, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale, la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, l'utilizzo dei proventi delle aste del sistema ETS, l'utilizzo di risorse ordinarie ed europee.

1.106. Simiani.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.1: « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia ».

1.107. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.1: « Case della Comunità e presa in carico della persona ».

1.108. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il *target* originario dell'investimento 1.3: « Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) ».

1.109. Ubaldo Pagano.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni con le seguenti: un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.

*** 2.2.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico « ReGiS », aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.

*** 2.12.** Roggiani, Malavasi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico « ReGiS », aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.

2.6. Roggiani, Malavasi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

2.13. Simiani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto.

*** 2.18.** Roggiani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attua-

tori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto.

*** 2.19.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.

**** 2.20.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.

**** 2.25.** Roggiani, Malavasi.

Sopprimere il comma 2.

2.26. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non espressamente stabiliti dal PNRR con le seguenti: non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR.

*** 2.29.** Roggiani.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non espressamente stabiliti dal PNRR con le seguenti: non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR.

*** 2.30.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vinco-

lanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.

2.31. Simiani.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti aggiungere le seguenti: e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.

*** 2.37.** Roggiani.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti aggiungere le seguenti: e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.

*** 2.38.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle

motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2.39. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* **2.45.** Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* **2.46.** Ubaldo Pagano, Guerra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico « ReGiS » di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

* **2.47.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.

3.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);

sopprimere il comma 2.

4.2. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.1. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio,

i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*** 5.4.** Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, *standard* qualitativi e dotazioni minime;

b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto

della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli *standard* previsti dalla legge;

d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che derogano o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **5.5.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali, *inserire le seguenti:* delle università statali.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: numero massimo di tre *con le seguenti:* numero massimo di cinque;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valu-

terà, di volta in volta, l'opportunità di consultare la Conferenza dei rettori delle università italiane e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle terze parti gli eventuali oneri finanziari diretti ed indiretti scaturenti, il Commissario straordinario provvederà alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed enti pubblici non economici in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari».

5.6. Faraone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero.

5.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.

5.9. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.

5.10. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizzare atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

* **6.2.** Barbagallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizzare atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.

* **6.3.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo la

modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 *con le seguenti*: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6.4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato.

6.5. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: e degli enti territoriali con le seguenti: e di enti ed associazioni cui assegnare a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c-bis) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i beni immobili confiscati in via definitiva.

6.6. Grimaldi, Dori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario,

nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile »;

b) al comma 4, dopo le parole: « Fondo unico giustizia, » sono inserite le seguenti: « per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte ».

6.7. Marattin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distortivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6.01. Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 7.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, *con le seguenti:* con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7.2. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni favorirà il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese.

7.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7.6. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile

2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

7.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

8.1. D'Alfonso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei ».

8.3. Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: « rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. ».

* **8.9.** Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: « rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026. ».

* **8.11.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori. ».

1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari alta-

mente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.12. Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera *b*), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori. ».

8.13. Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, » sono inserite le seguenti: « nonché ai sensi dell'articolo 31-*bis*, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ».

8.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.” »;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“6-*sexies*. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.” ».

* **8.15.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono

impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“*1-bis*. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.” »;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“*6-sexies*. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.” ».

* **8.16.** Guerra, Scotto.

Sopprimere il comma 2.

8.22. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per l'anno 2026 »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I contratti di cui al presente comma possono essere rinnovati per le annualità 2025 e 2026, anche in deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, comma 6, lettera *c*), del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, al solo fine di portare a completamento i progetti PNRR finanziati del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 ».

3) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « per l'anno 2024 » sono aggiunte le seguenti: « nonché 35 milioni di euro per l'anno 2025, e 35 milioni di euro per l'anno 2026 » .

8.127. Simiani.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera *c*) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026 ».

8.23. Mari, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.

8.36. Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

« 580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscos-

sione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

8.37. Provenzano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3-*bis*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, *in itinere* e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative

e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. »;

b) all'articolo 10:

1) al comma 4, dopo le parole: « gli enti locali, » è inserita la seguente: « anche »;

2) al comma 6, dopo le parole: « con le risorse interne, » sono inserite le seguenti: « ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-*ter* »;

3) al comma 6-*ter*, al secondo periodo, dopo le parole: « non eccedente il 30 giugno 2026 » sono inserite le seguenti: « per i progetti del PNRR » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il progetto del PNRR » sono inserite le seguenti: « ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1 ».

8.41. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 6-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

« 6-*sexies*. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile. ».

8.43. Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.

8.44. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: « 2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025. »

8.51. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, *in itinere* e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi. ».

8.53. Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 4, sopprimere il capoverso « comma 290-bis ».

8.55. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 4, capoverso « comma 290-bis », sopprimere le parole: e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

8.56. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

Al comma 4, capoverso « comma 290-bis », sostituire le parole: nel limite massimo di 70.000 euro con le seguenti: nel limite massimo di 30.000 euro.

8.57. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Limitatamente all'anno 2024, i requisiti inerenti l'anzianità di servizio richiesti per la qualifica da ricoprire per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermo restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico.

8.59. Lai.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

* **8.62.** Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

* **8.65.** Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sopprimere il comma 13.

8.68. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 15 e 16.

* **8.72.** Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 15 e 16.

* **8.73.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 17-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: « almeno annuale » sono sostituite dalla seguente: « biennale ».

8.125. Gnassi, Ubaldo Pagano.

Al comma 17-bis, lettera b), numero 2.1, dopo le parole: o del vecchio ordinamento aggiungere le seguenti: in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera , dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 3, dopo le parole: « le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, » sono aggiunte le seguenti: « le classi di laurea, ».

8.126. Gnassi, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Nell'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, terzo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, » sono soppresse.

b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La tabella di equiparazione di cui al comma 1 è approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e tiene conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione ».

c) all'articolo 35, comma 3:

1) alla lettera *a)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma l'esclusione dalle suddette forme di preselezione

di coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca »;

2) alla lettera *e-ter)*, le parole: « o del master universitario di secondo livello » sono soppresse;

d) all'articolo 52, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: « o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, » sono aggiunte le seguenti: « in particolare aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, ».

18-ter. In coerenza con quanto disposto dal comma 18-bis:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le parole: « o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale » sono soppresse.

b) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a effettuare la prova preselettiva di cui al comma 1 ».

c) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I punteggi da attribuire ai diversi titoli, sia nell'ambito delle diverse categorie, sia all'interno delle stesse, devono essere coerenti con il valore dei titoli, la durata e la complessità ».

8.79. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e

non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8.83. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

Sopprimere il comma 20.

8.84. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a

tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.

* **8.85.** Barbagallo.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma *22-bis*, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

22-quater. Agli oneri derivanti dal comma *22-ter*, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi *21-bis* e *21-ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma *22-ter*.

* **8.86.** Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i co-

muni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo *14-bis* del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma *22-bis*, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

22-quater. Agli oneri derivanti dal comma *22-ter*, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi *21-bis* e *21-ter*, fino alla loro conclusione,

nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.

* **8.87.** Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.

22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.88. Barbagallo.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e

32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

22-ter. Il Fondo di cui al comma *22-bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma *22-bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e *17-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma *22-bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *22-bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8.89. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo *1-bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

*** 8.92.** Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli

scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

* **8.94.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pub-

blica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.

22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

* **8.95.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Sopprimere il comma 23.

** **8.97.** Roggiani.

Sopprimere il comma 23.

** **8.98.** Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 23.

** **8.1000.** Evi, Grimaldi, Ghirra.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 9, comma 28, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « e gli enti del Servizio sanitario nazionale » sono aggiunte le seguenti: « , limitatamente al personale dei profili amministrativo, professionale e tecnico ».

8.99. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato

di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

*** 8.105.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del *turn-over* ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

*** 8.108.** Roggiani.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e rafforzare la capacità amministrativa delle città metropolitane, in attesa della revisione ordinamentale, e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gli statuti delle stesse possono prevedere l'istituzione della giunta metropolitana, composta dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri metropolitani non superiore a quattro, tra cui il vice sindaco, nominati dal sindaco metropolitano, garantendo la presenza di entrambi i sessi. La giunta collabora con il sindaco nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco, al consiglio o alla conferenza. In caso di cessazione dalla carica del sindaco la giunta decade; in tal caso le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Ai componenti della giunta si applicano le disposizioni in tema di status previste per i componenti delle giunte dei comuni dei rispettivi capoluoghi.

8.111. Roggiani.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una proce-

dura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **8.112.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **8.117.** Roggiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.

8.02. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore

soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. ».

8.05. Roggiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « per garantire l'invarianza », sono aggiunte le seguenti: « per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato ».

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.

8.07. Roggiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano)

1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere 4 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2024-2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 34.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 144.834 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.

8.010. Simiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi del

Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

*** 8.012.** Roggiani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

*** 8.021.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2026 ».

8.020. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Malavasi, Casu.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento *con le seguenti:* il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.

*** 9.4.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento *con le seguenti:* il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.

*** 9.7.** Roggiani, Malavasi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali.

9.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati *aggiungere le seguenti:* , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

*** 9.11.** Ubaldo Pagano, Guerra.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati *aggiungere le seguenti:* , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

*** 9.20.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.

**** 9.24.** Roggiani.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.

**** 9.25.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 5, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. *con le seguenti:* versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, quanto a 10,2 milioni di euro e quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

9.44. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 5, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. *con le seguenti:* riduzione delle risorse del Fondo di cui

all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

9.43. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9.29. Simiani, Curti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A) le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite con le seguenti: « alla data di invio dell'istanza di qualificazione »;

b) alla tabella B), le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite con le seguenti: « alla data di invio dell'istanza di qualificazione ».

9.33. Roggiani.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10.1.** Boschi.

Sopprimerlo.

* **10.2.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sopprimerlo.

* **10.6.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché con aggiungere le seguenti: parti sociali più rappresentative,.

10.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 4.

* **10.4.** Marattin.

Sopprimere il comma 4.

* **10.5.** Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Contributo degli istituti italiani di cultura all'implementazione e alla conoscenza all'estero del PNRR)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività svolta dagli istituti italiani di cultura, di favorire il contributo dei predetti istituti alla piena implementazione e conoscenza, anche all'estero, dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di migliorare e rendere più efficiente l'attività svolta per promuovere la diffusione della cultura e della lingua italiana nel più ampio quadro di rafforzamento dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, all'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la parola « biennale » è sostituita con la seguente: « quadriennale ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli incarichi in essere alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.01. Merola, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di *milestone* e *target*. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

*** 11.1.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.

2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di *milestone* e *target*. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.

*** 11.5.** Roggiani, Malavasi.

Al comma 1, dopo le parole: contributo assegnato, *aggiungere le seguenti:* da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta,.

**** 11.12.** Roggiani.

Al comma 1, dopo le parole: contributo assegnato, *aggiungere le seguenti:* da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta,.

**** 11.15.** Del Barba, Marattin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché i conseguenti oneri di gestione, per gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR, la quota di ripartizione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non potrà essere comunque superiore rispetto a quella attribuita in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 850 a 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

11.17. Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché la copertura dei conseguenti oneri di gestione, all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in modo inversamente proporzionale alle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023 ».

11.18. Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, fino al 2026 gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR possono approvare il bilancio di previsione con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 866.

11.19. Roggiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli inter-

venti da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ».

11.20. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole da: alle relative procedure *fino alla parola:* offerte *con le seguenti:* a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è stato formalizzato l'incarico di progettazione *con le seguenti:* è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori;

al comma 3, sopprimere le parole da: nonché alle semplificazioni *fino alla fine del comma.*

12.7. Dell'Olio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte,;

Conseguentemente:

al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* nonché appalti di servizi e forniture;

al comma 15:

al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani *con le seguenti:* i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;

al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano *e dopo le parole:* ai fini della realizzazione dell'intervento *aggiungere le seguenti:* si applicano.

12.2. Roggiani.

Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.6. Roggiani.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.

* **12.12.** Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.

* **12.13.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.

* **12.14.** Roggiani.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo

per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

Conseguentemente:

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. »;

c) *al comma 15, dopo le parole:* finalizzati all'attuazione del PNRR, *aggiungere le seguenti:* e del PNC.

12.17. Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

* **12.21.** Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

* **12.22.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 *con le seguenti:* 30 giugno 2026.

Conseguentemente:

al medesimo comma , dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. »;

al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.

12.23. Ubaldo Pagano.

Sopprimere il comma 8.

* **12.28.** Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 8.

* **12.30.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 8.

* **12.31.** Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.

12.33. Ferrari.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108 la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere e alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno; ».

12.34. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella misura del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse an-

nuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

12.36. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

* **12.39.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

* **12.40.** Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis.

(Semplificazione dei regimi amministrativi dei mercati agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni

modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007. ».

12.51. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

12.53. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani operano con i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In tali casi si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del medesimo decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

12.58. Roggiani.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Coordinamento della legge 21 aprile 2023, n. 49 « Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali » con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici »)

1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

12.09. Roggiani.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.

13.4. Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni

di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. ».

* **13.7.** Grimaldi, Zaratti, Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. ».

* **13.8.** Roggiani.

ART. 14.

Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente »;

2) i commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) l'Allegato B è soppresso.

14.1. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere i seguenti:

01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente »;

02) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sopprimere il numero 2) della lettera b);

dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) l’Allegato B è soppresso ».

14.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente: 5. Sono prorogate dall’anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14.48. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 5, sostituire le parole da: in caso di esaurimento delle graduatorie *fino a:* 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* al fine dell’immissione in ruolo dei docenti di soste-

gno, per l’anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026.

14.47. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell’istruzione e del merito, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 28 aprile 2020.

14.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

14.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell’*E-Portfolio con le seguenti:* si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell’*E-Portfolio*.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: « di alternanza scuola-lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nell’ambito dei

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

14.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'*E-Portfolio con le seguenti:* si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'*E-Portfolio*.

14.6. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo, le parole: « di alternanza scuola-lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ».

14.7. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 6, sopprimere le parole da: le parole: « In un'apposita sezione *fino a:* Sono altresì » e.

14.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le *équipe* pedagogiche quale supporto educativo e didattico.

14.9. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 7.

14.10. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali » sono soppresse;

b) le parole: « non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. » sono sostituite dalle seguenti: « determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. »;

c) le parole: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025. ».

14.15. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

14.16. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

14.19. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».

14.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione di eventuali disponibilità di immobili gestiti dal-

l'agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

14.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso « comma 5-*quater* », primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche »;

b) al capoverso « comma 5-*quinquies* »:

1) al primo periodo, le parole: « , non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, » sono abrogate;

2) il secondo periodo è abrogato;

c) al capoverso « comma 5-*sexies* », il primo e il secondo periodo sono abrogati.

10-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « I risparmi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli eventuali risparmi ».

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-*bis* e 10-*ter*, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.24. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

14.25. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343. ».

14.27. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni sco-

lastici 2024/2025 e 2025/2026, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di assistente amministrativo o di assistente tecnico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.

14.28. Iacono.

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un’ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l’esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un’ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l’esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, lettera b), capoverso <<1-bis>>, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo e

tecnico assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.

14.1000. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, *inserire le seguenti:* le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 » ed.

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo *con le seguenti:* le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi. ».

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma

4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.33. Iacono.

Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, *inserire le seguenti:* le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » ed.

Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti se-

condo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.

14.40. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

* **14.41.** Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di

euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

* **14.42.** Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.

14.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 15-bis.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.

* **15-bis.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.

* **15-bis.3.** Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educa-

tivo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**** 15-bis.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingarretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

**** 15-bis.4.** Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Mari.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finan-

ziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

*** 16.01.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

*** 16.05.** Roggiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , laddove ancora disponibili » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare ».

**** 16.016.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , laddove ancora disponibili » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare ».

**** 16.020.** Roggiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: « pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. ».

*** 16.010.** Roggiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 » con le seguenti: « è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: « pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 »;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine del raggiungimento del *target* connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. ».

* **16.011.** Grimaldi, Zaratti.

ART. 17.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: « prioritariamente » sono inserite le seguenti: « e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni, ».

* **17.1.** Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: « prioritariamente » sono inserite le seguenti: « e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni, ».

* **17.2.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.

Conseguentemente:

al medesimo numero 2), sopprimere le parole: , agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

alla lettera c), capoverso « Art. 1-quarter », comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.

17.3. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.

* **17.4.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.

* **17.5.** Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.

* **17.6.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: nel periodo di riferimento del contributo di gestione con le seguenti: di cui al comma 7, lettera e).

17.7. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 5, le parole: « la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo », sono sostituite dalle seguenti: « che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata ».

17.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. ».

17.9. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

17.10. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

17.11. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior

percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali. ».

17.12. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito *internet* istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento. ».

17.13. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 1-quater », al comma 4, sopprimere le parole: , rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,.

17.15. De Micheli.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 1, sopprimere la parola: sempre.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle

eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici *con le seguenti*: previa deliberazione del consiglio comunale.

17.16. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.

17.17. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 1-quater », sopprimere i commi 4 e 5.

17.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, alla lettera c) capoverso « Art. 1-quater », comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici con le seguenti: previo accertamento dell'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2.

17.19. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono realizzabili mediante

la con le seguenti: possono essere realizzati previa.

17.21. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », comma 4, sopprimere le parole: né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

17.24. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », sopprimere il comma 7.

17.25. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », sopprimere il comma 8.

* **17.26.** Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », sopprimere il comma 8.

* **17.27.** Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », sopprimere il comma 8.

* **17.28.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 17.32.** Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**** 17.33.** Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.

17.31. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 1-quater », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1° gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie.

17.34. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni ».

17.36. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di trent'anni. ».

17.37. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la frui-

zione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17.38. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

17.41. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

ART. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Com-

ponente 2 del PNRR, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso, il compenso per le attività indicate al periodo precedente non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno richiedente »;

b) all'articolo 6, comma 10-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel caso in cui l'incarico sia retribuito, il compenso non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno ».

c) all'articolo 14, comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse e le parole: « sentiti i Ministri competenti » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 14, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022. ».

18.1. Toni Ricciardi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non Ue residenti all'estero che hanno sostenuto la prova per l'ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle graduatorie, sono ammessi a presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione nei predetti corsi per l'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del successivo periodo e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che risulteranno aver conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e i posti complessivi assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.

3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « trenta ».

18.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 19.

Al comma 2, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di im-

pianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR *con le seguenti:* per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

19.1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

19.3. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, sopprimere le parole: destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

19.4. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della Missione 5 in merito al riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

1. Al fine di assicurare la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, i relativi assi strategici e con gli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « specifica unica » sono aggiunte le

seguenti: « , distinta dalla somma delle disabilità uditive e visiva »;

b) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le persone sordocieche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata. »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, le parole: « di cecità civile e di sordità civile » sono sostituite dalle seguenti: « di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano accertate, nel corso di una o più visite, la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile. ».

19.02. Malavasi.

ART. 20.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: ,

anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.

Conseguentemente al medesimo comma:

lettera d), capoverso « articolo 64-ter », comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

lettera e), capoverso « articolo 64-quater », comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

*** 20.5.** Roggiani.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: , anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.

Conseguentemente al medesimo comma:

lettera d), capoverso « articolo 64-ter », comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

lettera e), capoverso « articolo 64-quater », comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

*** 20.6.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 64-ter », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richie-

dono identificazione informatica, a soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, con livello di sicurezza almeno significativo. Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, a nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Conseguentemente, al medesimo comma:

*alla lettera e), capoverso « Art. 64-*quater* », comma 3, lettera c), dopo le parole: sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe;*

*alla lettera e), capoverso « Art. 64-*quater* », comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe.*

20.10. Roggiani, Peluffo.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

* **20.19.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

* **20.20.** Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

Sopprimere i commi 3 e 4.

** **20.21.** Marattin.

Sopprimere i commi 3 e 4.

** **20.22.** Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto

industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.

20.23. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20.25. Roggiani.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 *con le seguenti:* attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutra-

lità delle piattaforme gestite da PagoPA Spa.

20.27. Roggiani.

Al comma 4, sostituire le parole: controllata, anche indirettamente, dallo Stato *con le seguenti:* interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato.

20.29. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può *con le seguenti:* i soggetti scelti sulla base di manifestazioni di interesse tra le banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non possono.

20.36. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *aggiungere le seguenti:* e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

Conseguentemente, al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, *con le seguenti:* ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare.

20.32. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al fornitore del servizio universale

di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 *con le seguenti:* attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel primo periodo, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, *con le seguenti:* il soggetto qualificato individuato attraverso una gara pubblica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

20.35. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

Sopprimere il comma 3-ter.

20.34. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

Al comma 3-ter, alla lettera a), premettere le parole: ferme restando le tutele riconosciute dalla legge ai soci di minoranza.

20.33. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

ART. 21.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **21.8.** Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **21.9.** Grimaldi, Zaratti.

ART. 22.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: di tale amministrazione e.

22.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso « Art. 16-bis » con il seguente:

Art. 16-bis.

(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e

dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

22.2. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate « Ufficio per il processo », costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

22.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », al comma 1 sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali matu-

rate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2 sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL *con le seguenti:* nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa.

22.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso:

al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL *con le seguenti:* nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

al comma 2 sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.

* **22.5.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso:

al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto

collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL *con le seguenti:* nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

al comma 2 sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.

* **22.6.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », al comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico *con le seguenti:* nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incremen-

tando in misura corrispondente la dotazione organica.

22.7. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 16-bis », al comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente inserire le seguenti: anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento, con possibilità di scorrimento tra i distretti.

22.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR e per supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attua-

zione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-quater. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

22.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

ART. 23.

Ai commi 1 e 3 dopo la parola: procedimenti sopprimere la seguente: civili.

23.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'ar-

retrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

23.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie per i minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali volte ad assicurare lo svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative)

1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziare gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autoriz-

zata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

23.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie)

1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, nonché al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale.

23.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Zan.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso « comma 10-bis », all'ultimo periodo sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al capoverso « comma 10-ter », dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: In deroga alla procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti, i candidati giudici tributari, non titolari di pensione, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 31 dicembre 2023, sono esonerati dalla prova

preselettiva, dalla prova scritta e dalla prova orale prevista dalla presente procedura concorsuale e ammessi direttamente ad una prova teorico-pratico di diritto processuale tributario prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari che hanno ottenuto un punteggio superiore a diciotto trentesimi conseguono l'idoneità e sono collocati in preferenza nella graduatoria complessiva rispetto agli altri candidati.

24.3. D'Alfonso.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni. ».

2-ter. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « nei commi da 471 a 473 » sono inserite le seguenti: « , ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ».

2-quater. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'ado-

zione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.

2-sexies. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195. ».

2-septies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-sexies*, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di magistratura tributaria ».

24.4. D'Alfonso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in Consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni ».

24.5. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « nei commi da 471 a 473 » sono inserite le seguenti: « , ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ».

2. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma *3-bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.

24.02. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. ».

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico del

bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

24.04. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonché di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, di euro 19.963.706 per l'anno 2025, di euro 40.598.316 per l'anno 2026, di euro 49.787.156 per l'anno 2027, di euro 49.787.156 per l'anno 2028, di euro 58.140.356 per l'anno 2029, di euro 64.655.102 per l'anno 2030, di euro 64.709.128 per l'anno 2031, di euro 67.028.976 per l'anno 2032, di euro 67.222.298 per l'anno 2033 e di euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, a

euro 19.963.706 per l'anno 2025, a euro 40.598.316 per l'anno 2026, a euro 49.787.156 per l'anno 2027, a euro 49.787.156 per l'anno 2028, a euro 58.140.356 per l'anno 2029, a euro 64.655.102 per l'anno 2030, a euro 64.709.128 per l'anno 2031, a euro 67.028.976 per l'anno 2032, a euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, a euro 11.963.706 per l'anno 2025, a euro 32.598.316 per l'anno 2026, a euro 41.787.156 per l'anno 2027, a euro 41.787.156 per l'anno 2028, a euro 50.140.356 per l'anno 2029, a euro 56.655.103 per l'anno 2030, a euro 56.709.128 per l'anno 2031, a euro 59.028.976 per l'anno 2032, a euro 59.222.298 per l'anno 2033 e a euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(articolo 24-bis, comma 1)

« Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione 1.

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione 1.

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1;

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1;

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche 1.

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65.

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442.

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1.

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52.

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53.

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314.

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magi-

strati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati 10.221.

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200.

N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico).

TOTALE 11.353. ».

24.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 25.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 543, il quinto e il sesto comma sono abrogati.

25.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Risarcimento dei crimini di guerra)

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » sono soppresse.

27.01. Graziano.

ART. 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing.* ».

* **28.01.** Ghirra, Grimaldi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale,

sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*. ».

* **28.02.** Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis*.

(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del

contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo ».

28.05. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-*bis*.

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

2. L'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.

28.010. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 29.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto

con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.”;

al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso « comma 5-ter », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso « comma 5-quinquies », sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

* 29.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto *con le seguenti:* un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appalta-

tore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.”;

al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso « comma 5-ter », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso « comma 5-quinquies », sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

*** 29.5.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 29.6.** Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 29.7.** Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 1175-bis », sostituire le parole: Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione con le seguenti: I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

29.8. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera b), capoverso « comma 1175-bis », sopprimere il secondo periodo.

29.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto » sono soppresse;

Conseguentemente:

alla lettera a), capoverso « comma 1-bis », dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo;

alla lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) al comma 3, le parole: “ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,” sono soppresse ».

29.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto » sono soppresse.

29.13. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

29.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso. ».

29.43. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso « comma 1-bis » con il seguente:

1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresen-

tative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.

29.19. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sopprimere le parole: e nell'eventuale subappalto e dopo le parole: oggetto dell'appalto. aggiungere le seguenti: In caso di eventuale subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

29.23. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale con le seguenti: a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

29.28. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 2, lettera a), capoverso « comma 1-bis », sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori compara-

tivamente più rappresentative sul piano nazionale.

29.30. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: maggiormente applicato nel settore e per la zona con le seguenti: comparativamente più rappresentativo.

29.39. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

29.41. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.

29.42. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; ».

29.44. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso « comma 5-ter » aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

29.45. Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso « 5-quinquies », sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.

* **29.46.** Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso « 5-quinquies », sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.

* **29.185.** Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. ».

29.47. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

29.48. Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **29.49.** Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 6.

* **29.50.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sopprimere il comma 6.

* **29.51.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

29.52. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere il comma 7.

29.53. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: nonché la piena applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa.

29.54. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 7, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: e l'impresa.

29.55. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sopprimere il comma 8.

* **29.56.** Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 8.

* **29.57.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sopprimere il comma 9.

29.58. Mari, Grimaldi, Zanella.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. In caso di violazioni o irregolarità nelle materie di cui al comma 7, ancorché sottoposte a procedura di regolarizzazione o di prescrizione ai sensi degli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, tutti gli organi di vigilanza comunicano entro tre giorni l'esito degli accertamenti all'Ispettorato nazionale del lavoro che provvede alla cancellazione del datore di lavoro e dell'impresa dalla lista di conformità INL.

29.59. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di

cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

29.60. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.

Al comma 10, sostituire le parole: realizzazione dei lavori edili con le seguenti: servizi e forniture.

29.62. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

29.64. Gadda.

Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;.

Conseguentemente, al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

29.68. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

29.70. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.

29.72. Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.

29.73. Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.

29.75. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 200.000.

29.76. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.

29.77. Schlein, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 15, sostituire le parole: a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: per gli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente:

al comma 18, sopprimere le parole: , a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e al-

l'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili;

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

« 18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

29.79. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni *con le seguenti:* in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

* **29.80.** Grimaldi, Mari, Zanella.

Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni *con le seguenti:* in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto,.

* **29.81.** Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni *con le seguenti:* in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

29.82. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni *con le seguenti:* con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.

Conseguentemente, sopprimere i commi 16 e 17.

29.83. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni *con le seguenti:* con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.

29.84. Grimaldi, Mari, Zanella.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di

assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

18-ter. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma *18-bis* deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.

18-quater. L'esonero contributivo di cui ai commi *18-bis* e *18-ter* è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi *18-bis* e *18-ter* e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

18-quinquies. Agli oneri di cui al comma *18-quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29.85. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è

incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *18-bis*, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29.86. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo « 16 ore MICS », delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le « 16 ore MICS », dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.

29.89. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra, Simiani.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti ».

29.90. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

4) l’Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

5) l’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30;

7) precedentemente all’avvio dell’*iter* per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e

l’effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, l’attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-*bis* e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall’approvazione della presente norma ».

Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non

sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

29.96. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Art. 27.

(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e atte-

stante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale del-

l'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

7) precedentemente all'avvio dell'*iter* per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedi-

menti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma ».

Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.

29.97. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27», comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° ottobre

2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti; *con le seguenti*: 1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 12, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente.:

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesima lettera, medesimo capoverso,

al medesimo comma:

alla lettera b) dopo le parole: dei preposti, aggiungere le seguenti: e dei lavoratori dell'impresa, e le parole: del presente decreto, sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 37;

alle lettere d) ed e) sopprimere le parole: nei casi previsti dalla normativa vigente;

dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.;

al comma 2 , sopprimere il primo periodo ;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza con le seguenti: d'insussistenza;

al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il punteggio iniziale di cui al precedente periodo è elevato a quaranta.;

al comma 6, sopprimere il secondo periodo ;

sostituire il comma 8 con il seguente: Quando in una delle imprese di cui al comma 1 si verifica un infortunio da cui è derivata la morte del lavoratore viene emanato provvedimento di immediata sospensione dell'attività e di azzeramento dei crediti della patente.;

sopprimere i commi 10, 14 e 15 .

alla lettera c-bis) , Allegato 2-bis , apportare le seguenti modificazioni:

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute	8

	dall'alto	
8	Mancanza di protezioni verso il vuoto	8
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	8
17	Mancata valutazione del rischio di annegamento.	8
PAGEBREAK		
18	Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.	8
19	Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.	8
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale	25

sopprimere la voce n. 28 (« *Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto* »).

29.1000. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

Conseguentemente:

al medesimo capoverso « Art. 27 »:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente

fino a un massimo di dodici mesi *con le seguenti:* sospende, in via cautelativa, la patente, e *sopprimere l'ultimo periodo;*

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

sostituire il comma 8, con il seguente:

8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-*bis* e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di diciotto mesi.;

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

al comma 19:

sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;

alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

sostituire il comma 20, con il seguente:

20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

29.98. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 19, alinea, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare.

29.99. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.

Conseguentemente:

al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 2, sostituire le parole: di cui al Titolo IV con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

al comma 19, lettera b), numero 1), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,.

29.100. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro attiva, attraverso specifico protocollo di intesa con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, lo scambio digitale necessario per ricevere le informazioni aggiornate in merito al Documento unico di regolarità contributiva e con il compito di integrare le informazioni con i livelli di inquadramento come previsto all'articolo 90, comma 9.

29.106. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 è verificato dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'apertura di nuovo cantiere, privato e pubblico, e al momento

del saldo finale. Il committente, nell'ambito dei lavori privati, e le stazioni appaltanti, nell'ambito dei lavori pubblici, inoltrano apposita richiesta all'ispettorato territoriale competente per zona. In caso di non conformità dei requisiti menzionati in questo comma, la patente risulta sospesa fino alla regolarizzazione delle certificazioni richieste.

29.108. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 3, dopo le parole: trenta crediti aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto ai sensi del comma 11,.

Conseguentemente:

al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti;

al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

29.117. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 27 »:

al comma 4, lettera d), sostituire i punti 1), 2) e 3), con i seguenti:

1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.;

al comma 5:

al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende;

sopprimere il quarto periodo;

al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.

29.131. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati

dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

29.132. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 4, sostituire i numeri 1), 2) e 3), con i seguenti:

1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.

29.133. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.

29.136. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 5, sopprimere il quarto periodo.

29.139. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché

del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: attestato di frequenza aggiungere le seguenti: e di superamento della prova finale di verifica.

29.144. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: Il punteggio è inoltre incrementato aggiungere le seguenti: anche oltre il punteggio iniziale e dopo le parole: di cui all'articolo 30 aggiungere le seguenti: , alle imprese che risultano destinatarie della oscillazione positiva del tasso medio ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL per andamento infortunistico o per prevenzione di cui agli articoli 19, 20 e 23 delle modalità di applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, nonché alle imprese che risultano destinatarie dei finanziamenti erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

29.147. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto e che aggiorna annualmente.

29.150. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 6.000 a euro 12.000 con le seguenti: pari al 20 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

29.151. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le stazioni appaltanti ai fini all'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tengono conto altresì dei crediti previsti ai sensi del presente articolo, maturati al momento della presentazione dell'offerta.

29.152. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tale sezione hanno accesso, senza limiti legati al territorio di competenza, le aziende sanitarie locali, per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

29.153. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Anche per i lavori e gli appalti privati le imprese sono tenute a registrarsi sul fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del

modello reso disponibile sul relativo portale.

29.154. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », comma 10, sostituire la parola: possono con la seguente: sono.

29.156. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

29.157. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'obbligo della patente di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

29.162. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Al comma 19, lettera a), capoverso « Art. 27 », dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti

assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, personale amministrativo ovvero ulteriori profili professionali dalle stesse individuati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo la ripartizione di seguito riportata:

PIEMONTE	euro 1.104.715
VALLE D'AOSTA	euro 31.509
LOMBARDIA	euro 2.496.635
P.A. BOLZANO	euro 128.731
P.A. TRENTO	euro 133.535
VENETO	euro 1.221.538
FRIULI VENEZIA GIULIA	euro 309.666
LIGURIA	euro 402.113
EMILIA-ROMAGNA	euro 1.118.687
TOSCANA	euro 944.850
UMBRIA	euro 223.504
MARCHE	euro 384.503
LAZIO	euro 1.451.713
ABRUZZO	euro 328.469
MOLISE	euro 76.981
CAMPANIA	euro 1.395.274
PUGLIA	euro 993.265
BASILICATA	euro 140.157
CALABRIA	euro 478.443
SICILIA	euro 1.224.212
SARDEGNA	euro 411.500
TOTALE	euro 15.000.000

11-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis è autorizzata la spesa complessiva aggiuntiva di 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard cui concorre lo Stato è incrementato di 15.000.000 di euro annui dall'anno 2025. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le au-

tonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per gli importi indicati al comma 1.

29.163. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.

29.165. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MOCO) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

*** 29.167.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e

negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MOCO) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

*** 29.168.** Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MOCO) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

*** 29.169.** Grimaldi, Mari, Zanella.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono

applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

29.174. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

«*i-bis*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi ».

29.178. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno trien-

nale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

3. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

29.031. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il Documento di regolarità lavorativa.

2. Il possesso del Documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità

lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il Documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.

5. Il Documento di regolarità lavorativa contiene:

a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

b) la residenza e l'eventuale domicilio;

c) i titoli di studio;

d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

f) i dati del datore di lavoro;

g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del

lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i centri per l'impiego, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.

7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del Documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.

8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.

9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29.022. Serracchiani, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare nel settore della pesca)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è aggiunto il seguente:

« 182-bis. Nel settore della pesca, le quote di retribuzione variabile individuate dal Contratto collettivo nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili, non sotto forma di offerta di azioni, in esecuzione di quanto disposto al comma 182. ».

29.024. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 30.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10.

Conseguentemente,

al comma 11, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo;

sopprimere il comma 12;

al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

sopprimere il comma 16.

30.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

Conseguentemente,

al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

sopprimere il comma 16.

30.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

30.3. Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

30.4. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

30.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

Sopprimere il comma 2.

30.8. Mari, Grimaldi, Zanella.

Sopprimere il comma 3.

30.9. Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

30.10. Mari, Grimaldi, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

30.11. Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 8.

30.12. Mari, Grimaldi, Zanella.

Sopprimere il comma 9.

30.13. Mari, Grimaldi, Zanella.

Sopprimere il comma 10.

30.14. Grimaldi, Mari, Zanella.

Sopprimere il comma 12.

30.15. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 12, sostituire le parole: di cui al comma 11 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo.

30.16. Mari, Grimaldi, Zanella.

Al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14.

30.17. Grimaldi, Mari, Zanella.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3 è abrogato.

30.20. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 31.

Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

Conseguentemente, al comma 4,:

all'alinea, sostituire le parole: pari a 11.777.968, con le seguenti: pari a 59 milioni;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

31.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino, Guerra.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e dell'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. La locuzione « lavoratori del comparto del turismo » di cui all'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1. Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale di cui alla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2024.

2. La locuzione « lavoratori del comparto del turismo » di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1.

ALLEGATO 1

ATECO – Attività Economica

47.11.00 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande.

47.11.14 – Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari.

47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.

47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria.

47.26.00 – Commercio al dettaglio di generi di monopolio.

47.62.10 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

49.10.00 – Trasporto ferroviario di passeggeri.

49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.

49.39.01 – Gestione di funicolari, *ski-lift* e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano.

49.39.09 – Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.

50.10.00 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.

52.22.09 – Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Porti turistici e marina *resort*).

52.23.00 – Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.

52.23.01 – Attività connesse al trasporto aereo di passeggeri, animali o merci: gestione di aerostazioni, attività di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti, eccetera.

55.10.00 – Alberghi.

55.20.20 – Ostelli della gioventù.

55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast, residence*.

55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.

56.10.00 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile.

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione.

56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie.

56.20.00 – Fornitura di pasti preparati (*catering*) e altri servizi di ristorazione.

56.21.00 – *Catering* per eventi, *banqueting*.

56.29.20 – *Catering* aereo.

56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

64.99.60 – Altre intermediazioni finanziarie nca (servizi di *tax free shopping*).

66.12.00 – Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci (Cambiovalute).

77.21.02 – Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).

77.34.00 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale.

79.1 – Attività delle Agenzie di viaggio e dei *Tour operator*.

79.11.00 – Attività delle Agenzie di viaggio.

79.12.00 – Attività dei *Tour operator*.

79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.

79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.

81.22.02 – Servizi di pulizie compagnie aeree.

82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere.

91.02.00 – Attività di musei.

91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.

91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.

93.11.20 – Gestione di piscine.

93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici.

93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi.

93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.

93.29.10 – Discoteche, sale da ballo *night-club* e simili.

93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.

96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

96.04.20 – Stabilimenti termali.

96.09.05 – Organizzazioni di feste e cerimonie.

31.02. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo

di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato « Buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

31.07. Casu.

ART. 32.

Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.

* **32.6.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.

*** 32.9.** Roggiani.

Sopprimere il comma 2.

32.14. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32.15. Serracchiani.

ART. 33.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 29, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« b-bis) interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria

delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole ».

33.1. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, lettera e), capoverso « comma 32 », ultimo periodo, sopprimere le parole: a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

33.2. Roggiani.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle age-

volazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi sog-

getti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33.03. Gnassi, Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 18-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: « 10 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni di euro ».

33.017. Roggiani.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

(Utilizzo Fondo contributo piccoli comuni)

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

33.06. Grimaldi, Zaratti.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.

33.09. Roggiani.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 31-*bis* comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: « al 2026 », aggiungere le seguenti: « A decorrere dal 2024 il

Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

33.014. Roggiani.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

33.020. Braga, Ubaldo Pagano.

ART. 35.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42.1. In considerazione dell'esigenza di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all'individuazione di aree definite "cinture verdi" con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto "isola di calore", favorendo al con-

tempo una regolare raccolta delle acque piovane. ».

35.1. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

« 42.1. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42. ».

35.2. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareg-

gio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge.

35.3. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 36.

Sopprimere il comma 2.

36.3. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2-bis, capoverso 8-bis, dopo le parole: del settore edile aggiungere le seguenti: , anche con riferimento a subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.

36.25. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

2-bis.1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

2-ter.1. I soggetti di cui al comma 2-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.

36.7. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 ». All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

36.8. Iacono.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle am-

ministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario. ».

36.23. Roggiani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

* **36.22.** Roggiani.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-bis.1. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato,

vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.

* **36.19.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

36.03. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 37.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.

(Progetti Bandiera)

1. Ciascuna regione o provincia autonoma individua un intervento avente par-

ticolare rilevanza strategica per il proprio territorio denominato « Progetto Bandiera » da finanziarsi con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nell'ambito della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede secondo le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

3. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR programmatiche dei due strumenti, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato "Progetto bandiera", ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; ».

37.1. Simiani.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo

256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale *pro tempore* vigente. ».

37.02. Roggiani.

ART. 38.

Al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

38.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole: 2024 e 2025 con le seguenti: 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente:

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

al comma 21, sostituire le parole: al 2030 con le seguenti: al 2031.

38.4. Ubaldo Pagano.

Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata.

Conseguentemente:

al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;

al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;

al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;

sopprimere il comma 8.

38.5. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.

38.6. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

38.7. Marattin.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

38.8. Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per

cento e sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

38.10. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).

al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi a oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.

38.11. Roggiani.

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (*Edge Computing*).

38.12. Roggiani.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

a) le soluzioni di *smart-building* e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni *smart* connesse al sistema di gestione della *performance* energetica.

* **38.17.** Torto.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

a) le soluzioni di *smart-building* e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri appa-

rati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni *smart* connesse al sistema di gestione della *performance* energetica.

* **38.18.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 4, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: l'intelligenza degli impianti aggiungere le seguenti: , compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo ed esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati,.

38.20. Marattin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente re-

cuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*) ».

* **38.25.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (*smart grid*) ».

* **38.26.** L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere *a*) e *b*), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5 purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

Conseguentemente:

al comma 11, lettera b), punto i), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A aggiungere le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 aggiungere le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

* **38.27.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere *a*) e *b*), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

* **38.30.** Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: , a eccezione delle biomasse.

* **38.31.** Roggiani.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabi-

liti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

38.32. Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro.

38.37. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

38.38. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.

38.41. Ubaldo Pagano.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

38.42. Marattin.

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.

38.45. Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 7, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

38.47. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di presentazione da parte dell'azienda candidata al beneficio di un piano di formazione, anche finanziato dai fondi istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, rivolto al personale coinvolto dall'innovazione per cui si chiede l'incentivo ai sensi della presente normativa.

38.49. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote del credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.

38.52. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

38.53. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: , per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi e per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,.

38.55. Torto.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al

comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dell'elenco con le seguenti: della comunicazione.

38.58. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.

38.60. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.

38.61. Marattin.

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il GSE fino a: con l'ammontare con le seguenti: Il GSE, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare.

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui con le seguenti: all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui.

38.62. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associa-

zioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.68. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione *ex post* attesta, altresì, l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

38.70. Marattin.

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025.

38.71. Marattin.

Al comma 13, sopprimere il quinto periodo.

38.74. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 13, sesto periodo, dopo le parole: e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 *aggiungere le seguenti:* , nonché di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.

38.75. Marattin.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. In deroga al divieto di cui al comma 13, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al medesimo comma 13, optare per la cessione, solo per l'intero,

agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.

38.77. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa.

38.78. Marattin.

Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A *inserire le seguenti:* e nella sezione B *e dopo le parole:* n. 39 *inserire le seguenti:* , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

38.82. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, tra tali eccezioni le imprese che investono nello sviluppo dei combustibili alternativi quali GNL, GPL e biocarburanti.

38.85. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Ai fini della predisposizione e adozione del decreto di cui al comma 17, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri di competenza, le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata, per definire

le condizioni e le modalità con cui le imprese potranno accedere agli incentivi, sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, finalizzati alla transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030.

38.86. Bonelli, Grimaldi.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

38.87. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: ai medesimi costi ammissibili aggiungere le seguenti: nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2.

38.88. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.

38.90. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Peluffo.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

* **38.91.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

* **38.94.** Marattin.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi ad oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.

38.97. Roggiani.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo

12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell'incentivo è corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalità positive connesse »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«*f-bis)* per gli impianti che accedono al meccanismo d'asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 ».

21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma *21-bis* del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.

38.98. Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di conseguire celermente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo –, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai sog-

getti istanti la misura di cui al comma *21-bis* il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

21-quater. Per la finalità di cui al comma *21-bis*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

*** 38.105.** Roggiani.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di conseguire celermente i *target* del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo –, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma *21-bis* il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

21-quater. Per la finalità di cui al comma *21-bis*, entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

* **38.106.** Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia, fino ad 1 MW, la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo principi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente:

«c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti volti a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione dei provvedimenti.

38.111. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione

dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.

* **38.115.** Gadda.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW

è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.

* **38.116.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è incrementato dal 40 per cento al 60 per cento per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.

38.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'Allegato I-bis, differenziato per zona di mercato, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

38.125. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

38.130. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.

38.135. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.

38.139. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « la propria qualifica » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il proprio regime fiscale e previdenziale, ».

38.143. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, si applica all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa onnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello

sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni kWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

38.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135 del codice civile, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché le attività dirette » sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo ».

38.011. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio

2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento ».

38.023. Peluffo, Simiani.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: « moduli fotovoltaici » sono aggiunte le seguenti: « , anche bifacciali, ».

38.026. Peluffo, Simiani.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Misure per accelerare gli investimenti nel settore idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

« 1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, nonché dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, e fermo

restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, prevede la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto

previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle

concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-*bis*.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera *m*). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-*bis*.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-*ter*. I titolari delle con-

cessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2, 1-*bis*.3, 1-*bis*.4 e 1-*bis*.5. ».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di dodici mesi.

38.035. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani, Girelli, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-*bis*.

(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per i contributi straordinari energia)

1. All'articolo 5, comma 6-*ter*, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « nello stesso anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022 e 2023 ».

38.053. Roggiani.

ART. 40.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

« Art. 33-bis.

(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta

in ragione dei predetti tempi di erogazione. ».

* 40.2. Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

« Art. 33-bis.

(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti

locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione. ».

* **40.3.** Roggiani.

Al comma 3, lettera a), capoverso « comma 867-bis », dopo le parole: entro il mese successivo a ciascun trimestre, aggiungere le seguenti: che costituisce termine perentorio.

Conseguentemente:

al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro inserire le seguenti: il termine perentorio di;

al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il termine perentorio del 31 marzo 2024;

al medesimo comma 5, sostituire le parole: entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione con le seguenti: entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso « comma 867-bis », la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.;

al comma 9, dopo le parole: Le disposizioni di cui ai commi inserire le seguenti: 3, 4, 5,;

al medesimo comma 9, dopo le parole: alle province e città metropolitane inserire

le seguenti: nonché alle regioni e alle aziende sanitarie.

40.7. Marattin.

Al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2024.

Conseguentemente:

al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024;

dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). »;

9-ter. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

40.9. Roggiani, Malavasi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31

maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.

* **40.11.** Roggiani, Malavasi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.

* **40.13.** Grimaldi, Zaratti.

Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.

40.19. Roggiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti. ».

* **40.22.** Roggiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario

per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti. ».

* **40.24.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

** **40.26.** Roggiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

**** 40.28.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è

effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

*** 40.30.** Roggiani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

*** 40.32.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), le parole: « da legge » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera *i*), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*). ».

9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-*bis*, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

**** 40.34.** Roggiani.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti

commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). ».

9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

**** 40.37.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: « da legge » sono soppresse;

b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: « stabiliti per legge o » sono soppresse;

c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c). ».

40.38. Roggiani, Malavasi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

40.41. Roggiani, Malavasi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.

2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni perve-

nute ai sensi del comma 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

40.04. Roggiani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere *d-quinquies*), *d-sexies*) e *d-octies*) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di

esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

40.010. Roggiani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », le parole: « dall'esercizio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2025 » e le parole: « alla data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024 ».

40.012. Roggiani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riassegnate al Ministero del-

l'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016.

40.016. Roggiani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'arti-

colo 243-*quater*, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

40.023. Roggiani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

40.028. Roggiani.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA – Registro aiuti di Stato)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus COVID-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere *b)*, *b-bis)* e *b-ter)* dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,

sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

40.035. Roggiani.

ART. 41.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ENEA esegue i controlli in situ aggiungere le seguenti: anche per gli interventi legati al sismabonus.

41.1. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofici o da incendi, relativamente ai quali sono in corso eventuali indagini dell'autorità giudiziaria che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di interventi di efficientamento energetico).

41.2. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « 50 per cento » è sostituita dalla seguente: « 70 per cento », e le parole: « all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità »;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

41.03. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Esenzione IMU per impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di

fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato, se con potenza nominale non superiore a 20 kW per ogni unità immobiliare. ».

41.06. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

1. Nelle more di una definizione della disciplina in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, che garantisca una gestione sostenibile delle risorse, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), numero 2), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è sospesa fino al 31 dicembre 2024.

41.07. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *0a*), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, con esclusione di quelle aree sulle quali già insistono con-

cessioni minerarie per acque minerali e termali e delle aree confinanti con le stesse, per le quali si ravvisi il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche proprie dei livelli acquiferi interessati dall'estrazione. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo, nonché di qualsiasi impatto paesaggistico. ».

41.010. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di interventi, sullo stesso sito, degli impianti che hanno beneficiato dell'incentivazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a condizione che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi

del primo periodo. Per gli interventi di integrale ricostruzione che rispettano le condizioni di cui al primo periodo, il valore del coefficiente di gradazione di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, viene posto pari a 1. ».

41.013. Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono

confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

*** 41.016.** Roggiani.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.

2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di

chiusura del ciclo indicate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.

* **41.017.** Grimaldi, Zaratti.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Proroga termini deliberazioni Tari)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l’annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

41.020. Roggiani.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Semplificazioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

1. All’articolo 49, comma 3, capoverso « *comma 1-bis* », del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica. ».

41.026. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 42

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per incentivare l’acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l’effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita.

1-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell’ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l’erogazione del suddetto contributo.

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

42.8. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

ART. 43.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria di-

gitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale – DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

1-bis. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

43.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di consentire l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

43.8. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.

43.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo all'interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evi-

tando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.

43.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accREDITAMENTO e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.

43.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 44

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « ottavo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando. »;

b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria ».

* **44.017.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « ottavo periodo » sono aggiunte le seguenti: « , per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando ».

* **44.020.** Malavasi, Lai, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

b) i perimetri di operatività;

c) gli obblighi informativi;

d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.

6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali mo-

difiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.

7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.

8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44.024. Girelli, Braga, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19EME0086790